

Il Ministero della Giustizia, in data 10.02.2017, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, al numero progressivo 93, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

[Modifica Pdg del 11.11.2019](#)

[Modifica Pdg del 5.7.2019](#)

[Modifica Pdg](#) del 3.07.2017

[Decreto di iscrizione](#)

[Elenco aggiornato gestori](#)

[Elenco pratiche assegnate anno 2020](#)

[Elenco pratiche assegnate anno 2019](#)

[Elenco pratiche assegnate anno 2018](#)

[Elenco pratiche assegnate anno 2017](#)

Nomina gestori attribuiti in base al criterio di rotazione in ordine di iscrizione al registro.

Il [Registro degli O.C.C.](#) e l'[Elenco dei Gestori](#)

della crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC costituita presso l'ODCEC di Genova è l'**Organismo n. 93**

La finalità del procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui piccoli imprenditori sotto soglia ex art. 1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

Organi dell'OCC Genova

Referente: Dott. Dante Benzi

Procedure Sovraindebitamento

a cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati esclusivamente inviando un'email alla Commissione Crisi da Sovraindebitamento

Info e prenotazioni: occ@odcec.ge.it

Indirizzo: Viale IV Novembre 6/7 - Genova

PEC: occ.odcecge@pec.it

Tel. 0185/324652

Codice Fiscale 9511593019

Partita IVA 02561320991

Chiusura sportello OCC

Gli uffici resteranno chiusi dal 24 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 compresi.

Si informa che eventuali pagamenti che perverranno nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 verranno restituiti.

Requisiti per Accedere alla Procedura






L'istanza dovrà essere depositata alla segreteria OCC tramite PEC oppure personalmente previo appuntamento.

Il versamento a mezzo Pago PA dovrà essere effettuato contestualmente al deposito della documentazione inviando la contabile unitamente al modulo dati per la fatturazione elettronica all'indirizzo occ@odcec.ge.it.

L'istanza verrà rigettata sia per il mancato pagamento, nei termini sopra indicati, sia per mancanza dei requisiti e della documentazione richiesta presente sul sito.

Il debitore che si rivolge all'OCC dell'ODCEC Genova deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Genova

Modulistica

	Modulo richiesta appuntamento
	Domanda Nomina Gestore
	Privacy da allegare a Domanda Nomina Gestore
	Richiesta dati per emissione fattura da allegare alla domanda nomina Gestore
	Dichiarazione del debitore - accettazione preventivo

 [Richiesta a](#)

[ll'OCC procedura familiare 2021](#)

[Istanza accesso banche dati per Tribunale finale](#)



[Istanza accesso banche dati revisione per Referente OCC](#)

Disposizioni di Riferimento

Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 7.5.2019
Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova aggiornato nella delibera del 26.1.2017
Regolamento O.C.C. - ODCEC Genova approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016
D.M. 24 settembre 2014 , n 202
Legge 27 gennaio 2012, n.3 (artt. 15 e ss.)
Sentenza TAR del Lazio n. 12457/2015 - accoglimento ricorso presentato dal CN per l'annullamento del Decreto 24 Settembre 2014, n. 202

Gli iscritti interessati a svolgere la funzione di "Gestore della Crisi" per l'Organismo di Composizione della Crisi di sovraindebitamento dell'Ordine di Genova e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione compilando l'apposita domanda e inviandola a mezzo PEC occ.odcecge@pec.it.



[Domanda di](#)

	iscrizione nell'Elenco dei Gestori
SE	Riferime nto compens i

Avviso

Equipollenza tra la Formazione Professionale Continua Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella iniziale e biennale del gestore della Crisi

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 31/01/2018, la partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, consente di assolvere l'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.